

Deliberazione 14 aprile 2008 - VIS 40/08

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società ENI S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 aprile 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 dicembre 2005, n. 273/05 di approvazione del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Autorità e Guardia di Finanza;
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2005, n. 88/05;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2005, n. 216/05;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2007, n. 86/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 228/07.

Fatto

1. Con deliberazione n. 228/07, l'Autorità ha deliberato: 1) di avviare nei confronti di Eni S.p.A. (di seguito: ENI) un'istruttoria formale per l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/95 e per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della stessa legge, per inosservanza dell'obbligo di informativa sul diritto alla rateizzazione di cui all'art. 10, comma 10.2 della deliberazione n. 229/01; 2) di intimare alla medesima società di provvedere nelle more del procedimento ad inserire l'informativa di cui al comma 10.2 della deliberazione n. 229/01 esclusivamente

nelle bollette relative al pagamento rateizzabile e destinate ai soli clienti aventi diritto.

2. Con precedente deliberazione n. 216/05 l'Autorità aveva già irrogato nei confronti di ENI una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25.822,84 euro per non aver l' esercente correttamente assolto, nel periodo settembre-novembre 2004, l'obbligo di informativa in questione.
3. La violazione ora contestata riguarda ancora una volta, sia pure con modalità parzialmente diverse, la mancata osservanza dell'obbligo di informare specificamente il cliente - che, ai sensi del comma 10.3 della deliberazione n. 229/01, abbia diritto alla rateizzazione dei corrispettivi dovuti - della concreta possibilità di ottenere la rateizzazione della bolletta in cui appare l'informativa; in particolare, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti nel corso di un'ispezione effettuata presso la stessa società (disposta con deliberazione n. 86/07 e svolta in data 23 e 24 maggio 2007 da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza), nonché degli elementi contenuti nei documenti richiamati nella deliberazione di avvio del presente procedimento, è risultato che ENI nel periodo compreso tra dicembre 2004 e settembre 2007 ha inserito *in ciascuna bolletta* inviata ad *ogni singolo cliente* un'*informativa generica* avente ad oggetto l'astratta previsione delle condizioni di rateizzabilità delle bollette ai sensi dell'art. 10.3 della deliberazione n. 229/01 e non invece, come espressamente previsto dall'art. 10.2 della deliberazione n. 229/01, la concreta possibilità di rateizzazione delle sole bollette nelle quali l'informativa è inserita.
4. Con lettera del 19 ottobre 2007 (PROT. FS/M07/4971) il responsabile del procedimento ha chiesto all' esercente, ai sensi dell'art. 6 del dPR n. 244/01, ulteriori informazioni che ENI ha fornito con lettera del 12 novembre 2007 (prot. Autorità n. 030304).
5. Con lettera del 28 novembre 2007 (prot. Autorità 031591) ENI ha informato l'Autorità che, per adeguarsi all'intimazione disposta con deliberazione n. 228/07, avrebbe inserito a partire dal mese di dicembre 2007, nelle bollette rateizzabili, ed esclusivamente in quelle, un'informativa specifica di cui veniva allegato il testo.
6. Con lettera del 14 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 033019) Eni ha inviato all'Autorità una memoria ai sensi dell'art. 16 comma 3 del dPR n. 244/01.
7. Con nota del 28 gennaio 2008 (PROT. GENERALE 2210 – 28/01/2008) il responsabile del procedimento ha comunicato a ENI le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, confermando la contestazione della predetta violazione.
8. In data 8 febbraio 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n.244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a ENI di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, una memoria difensiva, acquisita il successivo 18 febbraio 2008 (PROT. GENERALE 4262 – 18/02/2008).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di ENI

9. In primo luogo, ENI ha sostenuto la conformità del messaggio contestatole all'art. 10.2 della deliberazione n. 229/01. Secondo l'interpretazione di ENI tale disposizione imporrebbe all'esercente di fornire un'informativa relativa all'astratta previsione del diritto di rateizzare le bollette che soddisfino le condizioni di cui all'art. 10.3 della deliberazione n. 229/01. Obbligo che ENI avrebbe assolto con l'inserimento in tutte le bollette, e quindi anche in quelle effettivamente rateizzabili, di un'informativa avente ad oggetto le condizioni al verificarsi delle quali la "rateizzazione è concessa". A detta di ENI la norma in esame non imporrebbe di informare il singolo cliente che ne ha diritto della concreta rateizzabilità della bolletta contenente l'informativa.
10. ENI ha sostenuto, in secondo luogo, di aver fatto affidamento sull'idoneità del messaggio oggetto del presente procedimento a soddisfare quanto richiesto dall'art. 10, comma 10.2 della delibera n. 229/01 e ciò perché nel procedimento chiuso con deliberazione n. 216/05 ha depositato una bolletta contenente il messaggio in questione. A detta di ENI, la deliberazione n. 216/05 non si sarebbe espressa sul nuovo messaggio, facendo così sorgere nell'esercente un legittimo affidamento sulla correttezza della propria condotta.
11. ENI ha sostenuto, poi, almeno nella prima fase del presente procedimento, di non aver inserito l'informativa sulla concreta rateizzabilità delle bollette perché gli aventi diritto alla rateizzazione non erano univocamente individuabili in mancanza della definizione della «variazione stagionale dei consumi», richiamata dalla deliberazione n. 229/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti esclusi dal novero di quelli aventi diritto alla rateizzazione. Il comma 10.3 della deliberazione n. 229/01, come modificato dalla deliberazione n. 29/03, prevede che l'esercente sia tenuto ad offrire la rateizzazione, tra l'altro, "*per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza tra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi*". A parere di ENI, la mancata definizione della nozione di variazione stagionale dei consumi da parte dell'Autorità avrebbe impedito all'operatore di individuare con precisione le bollette non rateizzabili e quindi, per converso, anche quelle rateizzabili e di inserire, quindi, solo in queste ultime, l'informativa relativa alla effettiva rateizzabilità delle stesse.
12. In quarto luogo, ENI ha affermato che, sul piano pratico, la scelta di inserire un'informativa generica su tutte le bollette inviate a ciascun cliente avrebbe avuto quali effetti positivi, da un lato, quello di aumentare le probabilità che il cliente titolare del diritto alla rateizzazione ai sensi della deliberazione n. 229/01 si avvedesse del messaggio contenuto nella fattura e, dall'altro, quello di consentire anche al cliente che non fosse titolare di tale diritto di chiedere ugualmente la rateizzazione e di ottenerla.
13. Infine ENI ha contestato la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie inviata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 16, comma 1, del dPR n. 244/01

con riferimento all'applicazione dei parametri per la quantificazione della sanzione. A questo proposito, ENI ha sostenuto:

- i. con riguardo alla gravità della sanzione, che il numero di bollette rateizzabili ai sensi del comma 10.3 della deliberazione n. 229/01 nel periodo oggetto di contestazione e per le quali non è stata richiesta la rateizzazione, quantificato dallo stesso esercente in più di 3,5 milioni, risulta approssimato per eccesso, non tenendo conto delle esclusioni dipendenti dalla “variazione stagionale dei consumi” che, secondo i calcoli di ENI, ridurrebbe il numero di bollette rateizzabili di circa il 50%. Quanto alla durata della condotta contestata, l'esercente ha affermato che la condotta in questione può essere contestata solo a decorrere dal 10 ottobre 2005 – data di adozione della deliberazione n. 216/05 – e non invece dal dicembre 2004, perché il periodo intercorrente tra il dicembre 2004 e l'ottobre 2005 sarebbe già stato oggetto di valutazione da parte dell'Autorità in sede di irrogazione della sanzione di cui alla deliberazione n. 216/05;
- ii. con riguardo alla personalità dell'agente, che, per il principio della personalità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non può ad essa società essere imputata la recidiva, per effetto della precedente deliberazione n. 216/05, avendo l'Autorità con tale provvedimento irrogato ad ENI una sanzione per una condotta posta in essere da un soggetto diverso, nella specie da Italgas Più S.p.A. (di seguito, Italgas Più);
- iii. con riguardo, infine, alle condizioni economiche dell'agente, che il fatturato rilevante non sarebbe quello relativo all'attività di vendita al dettaglio, pari a 10.221.000.000 euro, ma quello riconducibile all'attività di vendita ai clienti con consumo annuo fino a 200.000 mc, quantificato per l'anno solare 2006 in 2.881.000.000 euro.

B. Valutazione delle argomentazioni di ENI

14. La lettera dell'art. 10.2 della deliberazione n. 229/01, non lascia alcuno spazio ai dubbi interpretativi invocati dall'esercente. La disposizione in questione recita: *“Il cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma 10.3, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità”*. Per espressa disposizione normativa quindi: il destinatario dell'informativa è il cliente *“qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma 10.3”*; l'oggetto dell'informativa è *“la possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità”*; la collocazione dell'informativa è la *“bolletta relativa al pagamento rateizzabile”*. Il significato letterale della disposizione è quindi chiaro: l'esercente ha l'obbligo di informare il cliente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo comma 10.3, e cioè il singolo cliente che ha maturato il diritto alla rateizzazione della bolletta, della concreta possibilità di ottenere detta rateizzazione, esercitando appunto il suo diritto. Questo obbligo, il cui rispetto implica naturalmente la previa individuazione da parte dell'esercente delle bollette in concreto rateizzabili, non è stato assolto da ENI, la quale si è

limitata, con il messaggio contestato nel presente procedimento, a fornire la ben più generica informazione circa l'astratta previsione di un diritto alla rateizzazione, subordinato al ricorrere di condizioni delle quali il cliente dovrebbe, evidentemente, valutare il verificarsi nel caso concreto. Ed è evidente che l'informativa specifica prevista dal comma 10.2 della deliberazione n. 229/01 ha lo scopo, appunto, di porre detto onere a carico all'esercente.

15. Quanto al legittimo affidamento sulla correttezza del messaggio oggetto di contestazione, si osserva che l'Autorità proprio nella deliberazione n. 216/05 ha fornito all'esercente precise indicazioni ai fini dell'adozione di un nuovo messaggio conforme al comma 10.2 della deliberazione n. 229/01. In particolare, con la deliberazione n. 216/05 l'Autorità ha chiarito ad ENI quanto già la lettera della disposizione evidenziava e cioè che l'obbligo di informativa in questione "è funzionale all'effettivo esercizio del diritto alla rateizzazione riconosciuto dal comma 10.3 al cliente finale che si trovi nelle condizioni ivi descritte" e che "conseguentemente, l'informativa sulla sussistenza di tale diritto e sulle relative modalità di esercizio deve essere specificamente rivolta al *singolo cliente* per il quale il diritto *in concreto* sia sorto" (deliberazione n. 216/05, par. 24 e 25). In tal modo, l'Autorità ha fornito ad ENI tutti gli elementi necessari per valutare la coerenza di un nuovo messaggio con il dettato normativo.
16. Quanto alla nozione di "*variazione stagionale dei consumi*", le argomentazioni di ENI non hanno alcun fondamento. Anzitutto la nozione in questione appare di immediata comprensione e non necessita quindi di alcuno sforzo interpretativo. In ogni caso, quand'anche vi fosse un margine di interpretazione, questo andrebbe a tutto beneficio dell'esercente, essendo la nozione finalizzata ad escludere dal novero delle bollette rateizzabili quelle il cui (alto) ammontare dipenda dalla "variazione stagionale". Qualora poi l'asserita indeterminatezza concettuale esistesse e non fosse superabile in via interpretativa, ciò varrebbe solo a rendere inapplicabile l'eccezione alla regola della rateizzabilità delle bollette di cui alla lett. a) del comma 10.3 della deliberazione n. 229/01 e non invece, come vorrebbe ENI, a svuotare di contenuto la regola stessa e quindi la norma che impone all'esercente di inserire nelle bollette rateizzabili, e solo in quelle, l'informativa avente ad oggetto la possibilità di ottenere la rateizzazione della bolletta. A voler seguire il ragionamento di ENI si dovrebbe ammettere, da un lato, che gli esercenti, trovandosi nell'impossibilità di distinguere le bollette effettivamente rateizzabili da quelle non rateizzabili perché rientranti nell'eccezione in parola, assolvano all'obbligo di cui al comma 10.2 della deliberazione n. 229/01 semplicemente informando i clienti che al verificarsi delle condizioni (peraltro di difficile interpretazione, a parere di ENI) di cui al comma 10.3 sorge un diritto alla rateizzazione delle bollette e, dall'altro, che a fronte di un'informativa generica siano i clienti stessi a riempire di contenuto la nozione di "variazione stagionale dei consumi" e quindi a distinguere tra bollette rateizzabili e bollette non rateizzabili. Tale conclusione non può quindi essere condivisa perché richiede ai clienti una capacità di valutazione che il maggior operatore del mercato ritiene di non avere.
17. Quanto agli asseriti effetti positivi legati al tipo di informativa contestata ad ENI, è sufficiente sottolineare che la valutazione e la comparazione degli effetti positivi e negativi rispettivamente di un'informativa specifica o generica è stata condotta dall'Autorità, in via generale e con tutte le previste garanzie partecipative, in sede

di approvazione della deliberazione n. 229/01. In quella sede, l'Autorità ha ritenuto di prevedere in capo agli esercenti un obbligo di informativa specifica avente ad oggetto non già la generica esistenza di un diritto alla rateizzazione delle bollette al verificarsi di determinate condizioni di cui il cliente avrebbe dovuto verificare l'esistenza, ma l'attuale e concreta possibilità di ottenere la rateizzazione delle bollette nelle quali l'informativa stessa è inserita, previa quindi la valutazione della ricorrenza delle "condizioni di rateizzabilità" da parte dell'esercente.

18. Con specifico riferimento poi alla possibilità che a fronte di un'informativa generica, la rateizzazione venga richiesta e concessa a soggetti che non ne avrebbero diritto, l'istruttoria ha evidenziato la scarsissima consistenza numerica della circostanza (nel periodo 1 dicembre 2004 – 18 settembre 2007 ENI avrebbe soddisfatto poco più di 10000 richieste da soggetti non aventi diritto alla rateizzazione). Ai fini del presente procedimento poi ciò che rileva è il numero di bollette le quali pur ricorrendone le condizioni non sono state rateizzate, e non invece il numero di bollette non rateizzabili per le quali è stata nondimeno concessa da ENI la rateizzazione. E ciò perché sulla prima cifra certo incide, e notevolmente, la mancanza di una specifica informativa (informativa che avrebbe consentito al cliente di esercitare il suo diritto), mentre sulla seconda non incide in alcun modo l'informativa generica (chè anzi il cliente in forza di quella informativa sarebbe indotto a non chiedere una rateizzazione per la quale non ricorrono le condizioni descritte proprio nell'informativa).

Quantificazione della sanzione

19. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
20. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di ENI consiste nell'aver violato disposizioni recanti garanzie in materia di tutela commerciale dei clienti finali ed in particolare la disposizione di cui al punto 10.2 della deliberazione n. 229/01 posta a presidio di una corretta informazione del cliente, in quanto funzionale all'esercizio del diritto alla rateizzazione dei corrispettivi dovuti. In particolare, la condotta contestata consiste non nell'omissione di qualsiasi informativa in materia di diritto alla rateizzazione delle bollette, ma nell'adozione di un'informativa generica e quindi inadeguata ad assolvere all'obbligo di informativa specifica di cui al comma 10.2 della deliberazione n. 229/01. Tale condotta ha determinato, quale effetto pregiudizievole, che i clienti, non adeguatamente informati della possibilità di rateizzare le bollette di cui al comma 10.3 della deliberazione n. 229/01, non hanno, nella maggioranza dei casi, esercitato il proprio diritto (anche a voler seguire le assunzioni di ENI circa l'incidenza della "variazione stagionale" sul numero delle bollette rateizzabili,

l'istruttoria ha evidenziato che per circa il 96% delle bollette rateizzabili non è stata richiesta la rateizzazione).

21. Ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione assume rilievo anche la circostanza che la condotta contestata riguardi un arco temporale piuttosto ampio, compreso tra il dicembre 2004 e il settembre 2007. Il termine iniziale (dicembre 2004) tiene conto del fatto che per il periodo precedente, settembre-novembre 2004, la condotta di ENI, consistente nell'inserimento in bolletta di un'informativa non conforme a quanto prescritto dall'art. 10.2 della deliberazione n. 229/01, è stata sanzionata con la deliberazione n. 216/05. Al riguardo non può essere condiviso l'argomento secondo cui l'Autorità con la deliberazione n. 216/05 avrebbe sanzionato la condotta di ENI per un periodo il cui termine finale coinciderebbe con la data di adozione della deliberazione stessa, quindi il 10 ottobre 2005. Si legge infatti chiaramente al punto 3 della deliberazione n. 216/05, così come nel penultimo considerato della relativa deliberazione di avvio (deliberazione n. 88/05), che la condotta allora contestata riguardava il periodo settembre-novembre 2004. La circostanza che l'esercente avesse continuato a tenere i comportamenti allora contestati, anche nel corso del procedimento, è stata presa in considerazione nella deliberazione n. 216/05 solo per escludere che potesse assumere rilievo il criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione ai fini della quantificazione della sanzione per una condotta la cui dimensione temporale era stata determinata fin dalla delibera di avvio nel trimestre settembre – novembre 2004.
22. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione*, si rileva che l'esercente ha adempiuto all'intimazione contenuta al punto 2 della deliberazione n. 228/07 inserendo a partire dal mese di dicembre 2007 nelle bollette relative al pagamento rateizzabile, e soltanto in quelle, la seguente informativa: *“La informiamo che, ai sensi dell'art. 10 della delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può richiedere la rateizzazione del pagamento dei corrispettivi indicati nella presente bolletta. Qualora intenda avvalersi della rateizzazione dovrà darcene comunicazione scritta entro e non oltre la data di scadenza della bolletta. Tale comunicazione scritta potrà essere presentata rivolgendosi al negozio della rete in franchising più vicino a lei oppure inviandola direttamente al nostro indirizzo per corrispondenza, entrambi indicati nella precedente bolletta. Successivamente riceverà al suo domicilio una nostra comunicazione che specificherà il numero e l'ammontare delle rate e le relative scadenze; le somme relative ai pagamenti rateali saranno maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento come definito dalla citata delibera n. 229/01”*. Con tale iniziativa è peraltro venuta meno l'esigenza di adottare il prospettato provvedimento prescrittivo ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d) della legge n. 481/95.
23. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, assume rilievo il fatto che l'esercente sia stato già in passato destinatario di un provvedimento sanzionatorio per violazione dello stesso art. 10.2 della deliberazione n. 229/01. Tale circostanza assume particolare rilevanza, nel caso di specie, perché con la citata deliberazione n. 216/05 l'Autorità, nell'irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 10.2, ha ulteriormente chiarito la portata della disposizione violata, così fornendo ogni necessario elemento per valutare la

coerenza del messaggio che avrebbe sostituito quello dichiarato non conforme con il dettato normativo. Non assume invece rilievo la circostanza che la sanzione di cui alla deliberazione n. 216/05 fu irrogata ad ENI per fatti posti in essere da Italgas Più. A tal proposito, basti sottolineare come ENI non abbia mai contestato la propria responsabilità per la condotta posta in essere da Italgas Più, incorporata da Eni in data 24 e 25 novembre 2004, né nel corso del procedimento avviato nei suoi confronti con la deliberazione n. 88/05, né all'esito dello stesso, impugnando la deliberazione n. 216/05 che per quella condotta irrogava ad ENI una sanzione amministrativa pecuniaria.

24. Con riferimento, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che ENI con riguardo all'attività di vendita al dettaglio ha un fatturato rilevante per l'anno termico 2006 di 10.221.000.000. A tal proposito, giova precisare che il fatturato dell'impresa sottoposta a procedimento sanzionatorio viene preso in considerazione, in coerenza con l'art. 11 della legge n. 689/1981, solo quale limite di sostenibilità da parte dell'esercente della sanzione concretamente irrogata. Pertanto non ha rilievo pratico l'assunto di ENI, secondo il quale l'Autorità dovrebbe fare riferimento, ai fini della valutazione delle condizioni economiche dell'agente, al fatturato relativo esclusivamente all'attività di vendita ai clienti finali con un consumo annuo fino a 200.000mc, pari, per l'anno solare 2006, a 2.881.000.000. Infatti, anche assumendo quest'ultimo come fatturato rilevante, la sanzione irrogata alla società risulta essere di gran lunga inferiore alla soglia di sostenibilità da parte dell'esercente.

Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di ENI per la violazione dell'art. 10.2 della deliberazione n. 229/01;
- per le ragioni sopra indicate, considerato in particolare il criterio della gravità della violazione, della personalità dell'agente, ma anche l'opera svolta per l'adempimento dell'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 228/07, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari ad euro 3.240.000,00 (tremilioniduecentoquarantamila euro);
- non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei confronti della medesima società

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di ENI S.p.A. dell'art. 10.2 della deliberazione n. 229/01;
2. di irrogare alla società ENI S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, pari a 3.240.000,00 euro (tremilioniduecentoquarantamila euro);
3. di non adottare provvedimenti di natura prescrittiva nei confronti della predetta società;

4. di ordinare alla società ENI S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al punto 1 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
6. di ordinare alla società ENI S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società ENI S.p.A., P.le Enrico Mattei 1, 00144 Roma ed a ENI S.p.A. Divisione Gas & Power, Piazza E. Vanoni, 1, 20097 S. Donato Milanese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

14 aprile 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis